

Fondazione
"ISTITUTO BREGOLI – O.N.L.U.S."
Ente fondato nel 1847



**Whistleblowing Policy
ex D.lgs. n. 24/2023**

Approvata dal CdA in data 23 maggio 2025

INDICE

1. SCOPO E FINALITÀ	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI	3
3. SOGGETTI LEGITTIMATI E OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	4
3.1 Soggetti legittimati alla Segnalazione	4
3.2 Comportamenti, atti od omissioni che devono essere segnalati	4
3.3 Azioni, fatti e condotte che non possono essere segnalate	5
4. CANALI DI SEGNALAZIONE	5
4.1 Canale interno di Segnalazione	5
4.2 Canale esterno di Segnalazione	6
4.3 Divulgazione pubblica	7
5. GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	7
5.1 Incontro diretto con il Gestore della Segnalazione	8
5.2 Segnalazione in forma scritta su supporto cartaceo	8
5.3 Esame ed istruttoria	9
6. RISERVATEZZA	10
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
8. DIVIETO DI RITORSIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE	11
9. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	12
10. SANZIONI	13
11. TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE	13

1. SCOPO E FINALITÀ

La Fondazione “Istituto Bregoli - O.N.L.U.S.” (di seguito, “La Fondazione”) si è dotata di un sistema di “Whistleblowing” (di seguito anche “**Segnalazioni**”), al fine di individuare e contrastare tempestivamente ed efficacemente possibili comportamenti illeciti o irregolari nonché diffondere una cultura dell’etica, della legalità e della trasparenza nella propria organizzazione aziendale.

La presente Policy ha lo scopo di fornire informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni, nonché dare attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico già adottati dalla Fondazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

- Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 di “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”;
- Direttiva (UE) 1937/2019, riguardante “*La protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione*”;
- Regolamento (UE) 2016/679, relativo “*Alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;
- Legge n. 179/2017, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”;
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante “*La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica*”;
- “*Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” (ANAC – Approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023);
- Confindustria “*Nuova disciplina <<Whistleblowing>> Guida operativa per gli enti privati*” (Ottobre 2023);
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione, ai sensi del D.lgs. 231/2001, nell’edizione di tempo in tempo vigente;
- Codice Etico adottato dalla Fondazione nell’edizione di tempo in tempo vigente;
- le Procedure ed i protocolli adottati dalla Fondazione nelle edizioni di tempo in tempo vigenti.

3. SOGGETTI LEGITTIMATI E OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

3.1 Soggetti legittimati alla Segnalazione

Ai sensi del D.lgs. 24/2023, possono effettuare una Segnalazione le seguenti categorie di soggetti:

- Dipendenti o Collaboratori della Fondazione;
- Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi;
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- Azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza;
- Ex dipendenti, ex collaboratori della Fondazione;
- persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;
- Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato.

3.2 Comportamenti, atti od omissioni che devono essere segnalati

Ai sensi del D.lgs. 24/2023, formano **oggetto di Segnalazione** i comportamenti, atti od omissioni (di seguito “violazioni”) che ledono l’interesse o l’integrità della Fondazione e che consistono in:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Fondazione;
- 2) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
- 4) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori sopra indicati;

- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi da quelli sopra indicati.

3.3 Azioni, fatti e condotte che non possono essere segnalate

Lo strumento di Whistleblowing non deve essere utilizzato per offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti o per diffondere consapevolmente accuse infondate o mosse in malafede.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non può essere oggetto di segnalazione:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose o denigratorie;
- l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie, calunnose, vendicative o comunque dettate da astio o malevolenza;
- l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato;
- l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Soggetto Segnalato (in questo caso si è passibili di sanzioni, come di seguito indicato al Capitolo 11 della presente Policy).

4. CANALI DI SEGNALAZIONE

4.1 Canale interno di Segnalazione

La Segnalazione tramite Canale interno (di seguito, anche, “Segnalazione interna”) garantisce che le Informazioni sulle Violazioni arrivino alle persone più vicine alla causa della Violazione, le quali possono risolverla e adottare misure correttive con maggiore tempestività. Pertanto, la Segnalazione Interna deve essere la prima scelta di Segnalazione.

Per le Segnalazioni interne, la Fondazione mette a disposizione la seguente **piattaforma informatica**:

<https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/fondazione-istituto-bregoli/76259>

Tale canale garantisce la riservatezza sull'identità del segnalante, della persona coinvolta, della/e persona/e comunque menzionate, nonché sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tale piattaforma consente la gestione di segnalazioni vocali. Tramite questo modulo il Segnalante viene abilitato a registrare sul sistema un messaggio vocale della durata massima di cinque minuti. Il messaggio vocale viene successivamente processato dalle funzioni di sistema in modo tale da operare una trasformazione sulla voce registrata alterandone le caratteristiche in modo da non renderla riconoscibile.

Il messaggio viene quindi trasmesso al Gestore che, dopo l'ascolto, provvederà al completamento del report con i dati necessari alla storicizzazione della nuova segnalazione.

La nuova segnalazione viene evidenziata nell'interfaccia del sistema con un segno grafico specifico.

La gestione del canale di segnalazione è stata affidata all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.lgs. 231/2001 (di seguito anche "il Gestore").

È inoltre possibile:

- 1) richiedere un **incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni**, al fine di presentare personalmente la Segnalazione;
- 2) formulare la **Segnalazione in forma scritta su supporto cartaceo**.

La Segnalazione deve contenere le seguenti informazioni minime:

- (i) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- (ii) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- (iii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- (iv) gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- (v) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- (vi) ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Attraverso il canale informatico e quindi tramite la piattaforma, il Segnalante viene guidato in ogni fase della Segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare obbligatoriamente rispettando i requisiti richiesti.

È indispensabile che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal Segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.

4.2 Canale esterno di Segnalazione

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione "ANAC" se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo¹ di appartenenza, l'attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento;

¹ Per contesto lavorativo si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi della normativa di riferimento e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4.3 Divulgazione pubblica

Il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica (e quindi rende di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) se ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5. GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Come sopra anticipato, il soggetto designato alla ricezione e all'esame delle Segnalazioni Interne è l'Organismo di Vigilanza della Fondazione; si precisa nuovamente che per le Segnalazioni Interne la Fondazione mette a disposizione la seguente **piattaforma informatica**:

<https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/fondazione-istituto-bregoli/76259>

la quale costituisce dunque il canale di collegamento tra la persona segnalante e l'Organismo di Vigilanza.

In via generale, il Gestore deve:

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

- d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione².

5.1 Incontro diretto con il Gestore della Segnalazione

Con particolare riferimento alla modalità di acquisizione delle **Segnalazioni acquisite mediante incontro diretto con il Gestore**, si evidenzia che:

1. la richiesta di incontro diretto dovrà pervenire o tramite la piattaforma di cui sopra, oppure nella modalità della segnalazione in forma cartacea di cui al paragrafo 5.2 che si richiama;
2. **l'incontro con l'Organismo di Vigilanza si dovrà tenere presso lo studio dell'Avv. Marzia Gregorelli in Brescia – Via A. Saffi n. 5**, entro un congruo termine dal ricevimento della segnalazione, così come valutato dall'Organismo di Vigilanza secondo la natura della stessa;
3. il Segnalante deve comunicare espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia Whistleblowing;
4. il Gestore deve rilasciare al Segnalante l'informativa del trattamento dei dati personali e delle indicazioni necessarie per reperire online il testo completo di tale informativa;
5. il Gestore deve tracciare il contenuto della Segnalazione mediante verbale (che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante propria sottoscrizione) e procedere con l'inserimento della Segnalazione nella piattaforma informatica.

5.2 Segnalazione in forma scritta su supporto cartaceo

In relazione, invece, alla **Segnalazione in forma scritta su supporto cartaceo**, si evidenzia che:

1. la lettera dovrà essere indirizzata all'**Organismo di Vigilanza della Fondazione**, al seguente indirizzo:

c/o Avv. Marzia Gregorelli Via A. Saffi n. 5 – Brescia

2. la protocollazione della segnalazione è riservata, anche mediante autonomo registro, al Gestore e, pertanto, all'OdV della Fondazione;
3. la Segnalazione deve essere inserita in busta chiusa³ recante all'esterno la dicitura "riservata" all'Organismo di Vigilanza della Fondazione.

² Si evidenzia che non è necessario concludere l'attività di accertamento entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore. Pertanto, si tratta di un riscontro che, alla scadenza del termine indicato, può essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, ancora non ultimata.

³ Qualora la Segnalazione non sia anonima, si dovrà procedere con doppia busta chiusa: la prima, con i dati identificativi del Segnalante (unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento), la seconda, con la segnalazione (in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione). Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa recante all'esterno la dicitura "riservata all'Organismo di Vigilanza della Fondazione".

In ogni caso, qualora la Segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso dal “Gestore” e sia evidente che si tratta di segnalazione Whistleblowing, ai sensi della presente Policy (ad esempio perché è esplicitata la dicitura “Riservata al Gestore della Segnalazione”), la stessa deve essere trasmessa (senza trattenerne copia), entro sette giorni dal suo ricevimento al Gestore della Segnalazione.

5.3 Esame e istruttoria

Una volta ricevuta la Segnalazione, il Gestore deve verificare la **procedibilità** della Segnalazione alla luce del perimetro applicativo soggettivo (se il Segnalante è fra i soggetti legittimi, ai sensi del D.lgs. 24/2023) e oggettivo del Decreto (se la violazione rientra fra quelle previste dal D.lgs. 24/2023).

Dopo aver verificato che la Segnalazione ha i requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore, è necessario valutarne **l'ammissibilità** come Segnalazione Whistleblowing. Non potrà, ad esempio, essere considerata ammissibile una Segnalazione per i seguenti motivi:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Nel caso in cui la Segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, il Gestore della Segnalazione può procedere all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

Una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della Segnalazione, il Gestore avvia **l'istruttoria** interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

Lo scopo della fase istruttoria è quello di procedere con le verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno.

Dato che il Gestore della Segnalazione è l'Organismo di Vigilanza, lo stesso può richiedere il supporto delle funzioni aziendali (nel rispetto degli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa⁴) o di consulenti esterni specializzati, in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste.

Una volta completata l'istruttoria, il Gestore della Segnalazione può:

- archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;

⁴ A tal fine, si dovrà – ad esempio – oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta. In ogni caso, anche a questi soggetti vanno estesi gli obblighi di riservatezza espressamente previsti nella presente Policy e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione ai sensi del D.lgs. 231/2001.

- dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (es. il management aziendale, risorse umane, ecc.). Si precisa, infatti, che al Gestore della Segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Scaduti i tre mesi dalla data di avviso di ricevimento (o - in mancanza di tale avviso - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso), il Gestore della Segnalazione può comunicare al Segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

6. RISERVATEZZA

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p⁵.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

⁵ Art. 329 c.p.p. "Gli atti d'indagine (...) sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (...) Quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può (...) consentire (...) la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi (...) Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni".

La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone Segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

8. DIVIETO DI RITORSIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna **forma di ritorsione o misura discriminatoria collegata**, direttamente o indirettamente **alla Segnalazione**. Costituiscono ritorsioni, ad esempio:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il divieto di ritorsione e le misure a tutela del Segnalante si applicano anche:

1. ai facilitatori (ovvero quelle persone che assistono il Segnalante nella Segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo);
2. alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legati ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. ai colleghi di lavoro del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
4. agli enti di proprietà del Segnalante di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali i predetti lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo dei predetti.

9. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La presente Policy lascia impregiudicata la **responsabilità**, anche disciplinare, del **Segnalante** nell'ipotesi di **Segnalazione effettuata con dolo o colpa grave o comunque con finalità diffamatoria**.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare l'Incolpato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Policy.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, **nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui alla presente Policy non sono garantite e alla persona Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare**.

10. SANZIONI

La Fondazione “Istituto Bregoli – O.N.L.U.S.”, come previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 (Cap. 6.6 “Le sanzioni in materia di segnalazioni o Whistleblowing”), irroga adeguate sanzioni (diverse a seconda del soggetto coinvolto) a coloro che si rendono responsabili delle condotte di seguito indicate a titolo esemplificativo:

- ritorsione o ostacolo (anche nella forma del tentativo) alla segnalazione;
- violazione dell’obbligo di riservatezza in merito all’identità del Segnalante, del Segnalato, di colui comunque menzionato nella Segnalazione, nonché in ordine al contenuto della Segnalazione;
- attuazione di misure ritorsive nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti indicati al Capitolo 8 della presente Policy.

Come sopra già indicato, la Fondazione, infine, irroga sanzioni quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

11. TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE

Il Gestore della Segnalazione è tenuto a documentare le Segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa **tracciabilità** degli interventi intrapresi per l’adempimento delle sue funzioni istituzionali.

Tutti i documenti raccolti ed elaborati nel contesto della presente Policy sono conservati per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Se per la Segnalazione si utilizza il **sistema di messaggistica vocale registrato**, la Segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del **Gestore della Segnalazione** mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona Segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un **incontro con il Gestore della Segnalazione**, essa, previo consenso della persona Segnalante, è documentata a cura del **Gestore della Segnalazione** mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

La presente Policy, redatta in conformità ai requisiti indicati dalla normativa vigente ed ai valori di cui al Codice Etico, costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione.